

STUDI PROFESSIONALI

RETRIBUZIONE

Dal 1° settembre 2017

<i>Livelli</i>	<i>Paga base tabellare conglobata</i>
Q	2.133,31
1°	1.887,84
2°	1.644,37
3°S	1.525,23
3°	1.511,37
4°S	1.465,62
4°	1.413,11
5°	1.315,12

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni).

Dall'ammontare della tredicesima mensilità vanno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal contratto collettivo.

Quattordicesima mensilità

Nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il trattamento retributivo è determinato applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare del livello per il quale viene svolto l'apprendistato:

<i>Periodo</i>	<i>Retribuzione</i>
Primi 12 mesi	70%
Dal 13° al 24 mese	85%
Per i mesi successivi	93%

Attività formativa

La durata della formazione è così definita, in relazione al profilo professionale:

<i>Profilo professionale</i>	<i>Ore complessive</i>
Q, 1 e 2	260
3S e 3	270
4S e 4	280

STUDI PROFESSIONALI

L'attività formativa svolta presso più datori di lavoro, come anche quella svolta presso strutture accreditate, si cumula ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, nella misura in cui è inerente al nuovo contratto e al profilo professionale.

Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.

E' previsto un limite al lavoro straordinario di 200 ore annue "pro capite".

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della retribuzione normale e di eventuali superminimi:

Tipologia	%
straordinario	15
straordinario festivo	30
straordinario notturno	30
straordinario notturno festivo	50

Straordinario notturno: per lavoro notturno si intende quello prestato tra le 22 e le 6; il diritto alla maggiorazione è subordinato alla circostanza che non si tratti di turni regolari di servizio.

Lavoro supplementare

Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione.

FERIE E PERMESSI

Ferie

Il periodo annuale di ferie è pari a:

- 26 giorni, compreso il sabato, per orario distribuito su 6 giorni;

- 22 giorni, per orario distribuito su 5 giorni.

In caso di servizio prestato inferiore all'anno, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio, a tal fine computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Permessi ed Ex Festività

La riduzione dell'orario di lavoro nel caso di orario su 5 giorni è di 40 ore annue.

In caso di prestazione ridotta in corso dell'anno di calendario, al lavoratore spetta 1/12 dei suddetti permessi per ogni mese intero di servizio prestato.

Con le stesse modalità saranno fruite le 32 ore per ex festività.

Limitatamente alla vigenza del c.c.n.l. 17 aprile 2015, i lavoratori assunti successivamente alla sottoscrizione del suddetto c.c.n.l., matureranno i rol per il 50% a partire dal 12° mese successivo all'assunzione, per il 75% a partire dal 24° mese successivo all'assunzione e fino al 36° mese e per il 100% dai mesi successivi.

STUDI PROFESSIONALI

TERMINI DI PREAVVISO

I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti:

Livelli	Giorni di preavviso		
	Fino a 5 anni di anzianità	Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità	Oltre i 10 anni di anzianità
Quadri	90	120	150
1°	90	120	150
2°	60	90	120
3° S	30	40	50
3°	30	40	50
4° S	20	30	40
4°	20	30	40
5°	15	20	25

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, in caso di dimissioni sono i seguenti:

Livelli	Giorni di preavviso		
	Fino a 5 anni di anzianità	Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità	Oltre i 10 anni di anzianità
Quadri	75	105	135
1°	75	105	135
2°	60	90	120
3° S	28	35	42
3°	28	35	42
4° S	15	25	30
4°	15	25	30
5°	10	15	25

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

ENTI DA CCNL

Ente Bilaterale: EBIPRO

Fondo assicurativo sanitario: Ca.Di.Prof. ove ne ricorrano i presupposti contrattuali

STUDI PROFESSIONALI

PARTI STIPULANTI

Confprofessioni

e

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL